

d) che, a partire da dicembre 2004,

- consentendo ad attività minerarie a cielo aperto (nel caso degli impianti “Feixolín”, “Salguero-Prégame-Valdesegadas”, “Fonfría” e “Nueva Julia”) tali da incidere significativamente sui valori che hanno determinato la designazione del SIC [sito di importanza comunitaria] “Alto Sil” in mancanza di una valutazione appropriata della possibile incidenza degli impianti in parola e, in ogni caso, senza rispettare le condizioni che consentirebbero la realizzazione dei progetti menzionati, nonostante il rischio che essi presentavano per i valori alla base della motivazione della designazione di “Alto Sil” e in mancanza di altre alternative, unicamente per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e solo dopo aver comunicato alla Commissione le misure compensative necessarie al fine di garantire la coerenza della Rete Natura 2000,
- e omettendo, relativamente ai medesimi, di adottare le misure necessarie al fine di evitare il degrado degli habitat e degli habitat delle specie, nonché le perturbazioni alle specie causate dagli impianti minerari “Feixolín”, “Salguero-Prégame-Valdesegadas”, “Fonfría”, “Nueva Julia” e “Ampliación de Feixolín”,

il Regno di Spagna, relativamente al SIC “Alto Sil”, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La Commissione è venuta a conoscenza dell'esistenza di svariati impianti minerari di carbone a cielo aperto, cui ha dato impulso la Empresa Mineró Siderúrgica de Ponferrada (MSP), tali da incidere sui valori naturalistici dell'area proposta come sito di importanza comunitaria (SIC) “Alto Sil” (ES0000210), ubicato nella provincia di León al nord-est della Comunità autonoma di Castilla y León. Le informazioni hanno confermato non solo l'esistenza contemporanea di vari impianti di estrazione di carbone a cielo aperto, ma inoltre che l'attività mineraria a cielo aperto era destinata a continuare attraverso nuovi impianti di sfruttamento autorizzati e in corso di autorizzazione.

Con riguardo alla direttiva 85/337/CEE la Commissione considera che, relativamente ai tre impianti di sfruttamento controversi, non è stato tenuto conto di possibili effetti indiretti, cumulativi o sinergici sulle specie più vulnerabili.

La Commissione ritiene che, considerato il tipo di progetti in questione, della loro vicinanza e dei loro effetti duraturi nel tempo, la descrizione delle rilevanti ripercussioni sull'ambiente dei progetti citati, conformemente a quanto stabilito nell'allegato IV della direttiva 85/337/CEE doveva obbligatoriamente descrivere gli “effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei”.

Quanto alla direttiva 92/43, relativa agli habitat, la domanda concerne principalmente le specie gallo cedrone e orso bruno.

La Commissione asserisce che le conseguenze degli impianti di sfruttamento su dette specie non possono essere valutate solamente in termini di distruzione diretta di zone critiche di tali speci, ma che va tenuto altresì conto della maggiore frammentazione, del degrado e distruzione di habitat potenzialmente idonei al fine del recupero delle specie di cui trattasi nonché dell'incremento delle perturbazioni subite da dette speci, aspetti questi che non sono stati considerati. A ciò si aggiunge il rischio di un effetto barriera definitivo quale conseguenza dei movimenti e della frammentazione delle popolazioni.

In sintesi, la Commissione è del parere che siffatti impianti minerari aggravino quanto si considerano come fattori di declino delle specie in parola e che ciò non consenta alle autorità di concludere nel senso della mancanza di effetti significativi di tali attività sulle medesime.

Pertanto, la Commissione afferma che non è stata effettuata una valutazione delle possibili ripercussioni sulle specie gallo cedrone e orso bruno la quale possa ritenersi appropriata, ai sensi dell'art. 6, n. 3. La Commissione considera che se una tale valutazione fosse stata operata, si sarebbe dovuto concludere, perlomeno, nel senso dell'assenza della certezza richiesta dalla giurisprudenza relativamente alla mancanza di effetti rilevanti per le specie in questione derivanti dai progetti autorizzati. Il che presuppone che le autorità avrebbero potuto autorizzare i citati progetti di sfruttamento minerario a cielo aperto unicamente dopo aver verificato che ricorressero le condizioni di cui all'art. 6, n. 4; vale a dire, in mancanza di alternative, inclusa la totale mancanza di alternative (cosiddetta “alternativa zero”), dopo aver identificato la sussistenza motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che giustificano l'applicazione del regime eccezionale di cui all'articolo in parola e dopo aver definito, a seconda della fattispecie, le appropriate misure compensative.

<sup>(1)</sup> GU L 175, pag. 40.

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 2006, pag. 7.

### Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-407/09)

(2010/C 11/27)

Lingua processuale: il greco

### Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Contù-Durande e M. Rochaud-Joët)

Convenuta: Repubblica ellenica

### Conclusioni della ricorrente

La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della sentenza emanata dalla Corte il 18 luglio 2007, nella causa C-26/07, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 228, n. 1, CE,
- disporre che la Repubblica ellenica versi alla Commissione, sul conto "Risorse proprie della Comunità europea", la pena pecuniaria chiesta, pari a EUR 72 532,80 per ogni giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie ai fini dell'attuazione della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa C-26/07, a far data dal giorno della pronuncia della sentenza nel presente ricorso, sino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza pronunciata nella causa C-26/07,
- disporre che la Repubblica ellenica versi alla Commissione, sul conto "Risorse proprie della Comunità europea", l'importo forfettario di EUR 10 512 per ogni giorno di ritardo a far data dal giorno di pronuncia della sentenza nella causa C-26/07, sino alla data della pronuncia della sentenza nel presente ricorso, ovvero sino alla data di adozione delle misure necessarie ai fini dell'attuazione della sentenza nella causa C-26/07, se questa si verificasse precedentemente,
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Nella specie, la Repubblica ellenica non ha ancora adottato le misure legislative necessarie per trasporre la direttiva 2004/80/CE nell'ordinamento giuridico greco.

Di conseguenza, risulta evidente che la Repubblica ellenica non ha ancora adottato le misure imposte per l'esecuzione della decisione della Corte 18 luglio 2007 nella causa C-26/07, Commissione/Repubblica ellenica.

Ai sensi dell'art. 228, n. 2, secondo comma, secondo periodo, del Trattato CE, la Commissione determina, nel ricorso, l'importo della somma forfettaria e/o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione che la Commissione stessa consideri adeguato alle circostanze. Nel caso di specie, la Commissione ha stabilito di chiedere alla Corte una pena pecuniaria e una somma forfettaria.

La Commissione, sul fondamento dei principi e dei metodi di calcolo determinati nella comunicazione del 13 dicembre 2005, prende in considerazione tre criteri fondamentali ai fini della determinazione dell'importo chiesto: a) la gravità dell'infrazione; b) la durata dell'infrazione; c) la necessità di assicurare che la sanzione pecuniaria abbia carattere dissuasivo.

L'analisi dell'applicazione pratica di tali criteri nel caso in esame induce a ritenere che la durata dell'infrazione e le sue conseguenze sugli interessi privati e pubblici siano rilevanti e giustifichino l'imposizione delle sanzioni pecuniarie chieste.

Come risulta da quanto esposto dalla Commissione relativamente all'applicazione pratica della direttiva, tutti gli Stati membri, tranne la Grecia, hanno trasposto la direttiva nel proprio ordinamento giuridico interno e forniscono la tutela richiesta dalla direttiva.

L'omessa trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico greco impedisce l'attuazione dell'obiettivo fondamentale della libera circolazione delle persone in uno spazio unitario di libertà, di sicurezza e di giustizia. Le conseguenze sugli interessi di carattere generale e individuale, di conseguenza, sono estremamente rilevanti.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 27 ottobre 2009 — José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio/Companhia de Seguros Fidelidade — Mundial SA**

(Causa C-409/09)

(2010/C 11/28)

*Lingua processuale: il portoghese*

### Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

### Parti

*Ricorrenti:* José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio

*Resistente:* Companhia de Seguros Fidelidade — Mundial SA